



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TENNACOLA SPA



PRT/7973 - 21/05/2024

Pec
Altro

Sant'Elpidio a Mare, li 21/05/2024

provincia.fermo@emarche.it

Alla Provincia di Fermo
Settore Ambiente e trasporti
Viale Trento 113 e 119
63023 Fermo

Oggetto: Impresa Eco elpidiense srl - D.Lgs 152/2006 - Istanza di riesame e modifica AIA - Installazione di depurazione biologica (D8) trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti situata in località Tenna, Porto Sant'Elpidio.
C.d.S. del 24.11.2022, verbale n.5
Concessione deroghe per impianto di trattamento chimico-fisico (D9) recapitante in pubblica fognatura.

Premesso: che con nota n. 9868 del 23.06.2022 è stata indetta conferenza di servizi per esaminare l'istanza di riesame e modifica AIA presentata dalla Società Eco Elpidiense srl, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 relativamente all'installazione di depurazione biologica (D8) e trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti, situati in località Tenna del Comune di Porto Sant'Elpidio (FM).

Tenuto conto del D.Lgs. 152/2006 Art. 101 comma 1 "Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime";

del D.Lgs. 152/2006 Art. 101 comma 2 lettera d) "Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

- a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
- d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato".

delle NTA del PTA della Regione Marche agli Articoli:

- Art. 29 delle NTA del PTA della Regione Marche, "Acque reflue industriali" ;

- Art. 30 delle NTA del PTA della Regione Marche, "Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura";
 - Art. 31, comma 2, lettera b) "Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, comprese quelle provenienti da impianti di trattamento, di tipo biologico e/o chimico fisico, di rifiuti speciali conto terzi, è ammesso alle seguenti condizioni:
 - a) per quanto riguarda le sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, attualmente indicate nella Tabella 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nella tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del d.lgs. 152/2006, nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, secondo il caso che ricorre, nel rispetto dell'art. 30, commi 5, 6 e 7;
 - b) per quanto riguarda gli altri parametri, nel rispetto dei limiti di emissione in pubblica fognatura della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006. Tuttavia per i seguenti parametri: Solidi speciali totali (solidi sospesi), BOD5 (come O2), COD (come O2), Cloruri, Azoto totale (come azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico), Solfati, Boro (B), Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, Alluminio, Ferro, Solfiti, Fosforo totale, Grassi ed olii animali e vegetali, Idrocarburi totali, Solfuri, Fenoli e suoi composti di origine naturale, nell'autorizzazione possono essere stabiliti valori limite di emissione meno restrittivi, sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali.
- Resta comunque fermo quanto stabilito nell'art. 45, comma 8, e nell'art. 46, comma 7.

della Determina del Settore Ambiente e Trasporti, Registro Generale n. 592 e Registro Settore n. 196 del 23.04.2014, QUADRO 3 (scarichi) e relative Tabelle 1 e 1 bis, di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Dirigente della Regione Marche con Decreto n. 103/VVA_8 del 17.10.2007 alla ditta Eco Elpidiense srl per l'esercizio dell'impianto esistente sito in località Tenna, Via Mazzini nel Comune di Porto Sant'Elpidio (FM);

della Autorizzazione Integrata Ambientale n. 74/VAA_08 del 30.06.2010, rilasciata dal Dirigente della Regione Marche ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59, alla ditta Eco Elpidiense srl di Porto Sant'Elpidio, quale soggetto gestore per l'esercizio dell'impianto di depurazione biologica (D8) e di trattamento rifiuti speciali sito in località Tenna nel Comune di Porto Sant'Elpidio (FM);

del Regolamento per la Fornitura del Servizio Idrico Integrato, approvato dal CDA di Tennacola SpA con Deliberazione n. 15 del 23.03.2023, Allegato I, Disciplina degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, CAPO I disposizione generali agli Articoli:

- Art. 1 Titolarità del Servizio;
- Art. 2, comma 3 Finalità ed oggetto del regolamento: "Il Regolamento integra le norme delle leggi vigenti in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento, Igiene pubblica e Sanità alle quali si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e recepisce, tra le altre norme, il D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, le prescrizioni tecniche generali di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 11633 del 7 gennaio 1974, l'Allegato 4 della Delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento, il DPCM 4 marzo 1996, le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito denominate NTA) del Piano Regionale di Tutela delle Acque (di seguito denominato PTA), approvato con DACR n.145 del 26/01/2010 e s.m.i., il D.P.R. n. 59/2013, la Delibera di Giunta Regione Marche n. 1278 del 30/10/2017";
- Art. 3 Ambito di efficacia del regolamento;

dell'Allegato A, alla Deliberazione 28 Settembre 2017 665/2017/R/IDR, Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti, Titolo 4 agli articoli:

- Art. 15, Formula di riferimento;
- Art. 16, Quota fissa;
- Art. 17, Quota variabile;
- Art. 18, Tariffa unitaria di fognatura;
- Art. 19, Tariffa unitaria di depurazione;
- Art. 20, Quota capacità;
- Art. 22, Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione.

Preso Atto del documento *PMC accorpamento D8+D9 BIS*, contenuto nella nota n. Rispo_a_verbale_8 del 28.02.2024, al capitolato 3.7.2 Impianto D9 - Trattamento chimico-fisico, alla Tabella 12-linea percolato, a.1) Parametri previsti per lo scarico indiretto e Tabella 13 - Linea Altro, b1) Parametri previsti per lo scarico;

che le risultanze analitiche presentate dalla società Eco Elpidiense srl relative allo scarico linea percolato, l'inquinante TKN sia prevalentemente caratterizzato dal parametro Azoto Ammoniacale (NH₄);
della convergenza del parametro Azoto Ammoniacale (NH₄) al parametro Azoto Totale;

Visti: I parametri (di seguito indicati) oggetto di deroga:

n. parametro	Parametro	Limite deroga	Limite tab.3 rif.	P.deoga/P.rife.
6	Solidi sospesi totali (*)	400 mg/l	200 mg/l	2
7	BOD ₅ (*)	2100 mg/l	250 mg/l	8.4
8	COD (*)	4200 mg/l	500 mg/l	8.4
9	Alluminio	5 mg/l	2 mg/l	2.5
16	Ferro	10 mg/l	4 mg/l	2.5
29	Solfati (SO ₄)	2000 mg/l	1000 mg/l	2
30	Cloruri	4000 mg/l	1200 mg/l	3.3
33	Azoto Ammoniacale (NH ₄) (*)	700 mg/l	30 mg/l	23.3
34	Azoto Nitroso (N)	6 mg/l	0.6 mg/l	10
35	Azoto Nitrico (N)	60 mg/l	30 mg/l	2
36	Grassi e olii animali/vege.	50 mg/l	40 mg/l	1.25
42	Tensioattivi Totali	10 mg/l	4 mg/l	2.5

(*) riferita al massimo della capacità utilizzata (100 ton o 95m³) per un carico specifico di 3.500 AE

Atteso che con nota del 18.04.2024 la Società Eco Elpidiense srl, ha trasmesso per le vie brevi alla Società Tennacola SpA una elaborazione delle concentrazioni dei parametri ferro e alluminio, in uscita dall'impianto di depurazione (D8) Mazzini di Porto Sant'Elpidio (dati riscontrabili dai rapporti di prova trasmessi annualmente);

con ulteriore nota del 10.05.2024 la società Eco Elpidiense srl, ha trasmesso per le vie brevi alla società Tennacola SpA, una elaborazione delle concentrazione media annua dei parametri oggetto della deroga, in uscita dall'impianto di depurazione (D8) Mazzini di Porto Sant'Elpidio (dati riscontrabili dai rapporti di prova trasmessi annualmente);

Non risultano sforamenti dei parametri alla Tabella 1, valori limite di emissione e frequenza di monitoraggio riportata nell'allegato 3, (a) - Quadro delle emissioni, dell'AIA n. 74/VAA_08;

Considerato Che nel punto di immissione dello scarico dell'impianto chimico-fisico (D9) nel collettore fognario afferente all'impianto di depurazione acque reflue urbane non sono presenti

sfioratori di piena e che la società Eco Elpidiense srl, in qualità di gestore, dell'impianto di depurazione biologico situato in via Mazzini, Porto Sant'Elpidio (D8), ha valutato la capacità depurativa utilizzata in 3500 AE ed ha altresì condotto uno studio secondo quanto espresso all'Art. 31, comma 2 lett. b) delle NTA del PTA della Regione Marche;

Per tutto quanto sopra, si rilascia parere favorevole alla deroga per le concentrazioni dei parametri sopra richiamati, anche se non espressamente citati nel Regolamento della Fornitura del S.I.I. di Tennacola SpA, poiché lo stesso è ad integrazione delle leggi vigenti in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento, Igiene e Sanità Pubblica, a condizione che:

- il punto di immissione dello scarico sia ispezionabile ed idoneo al prelievo dei campioni in qualsiasi momento da parte di Tennacola SpA e degli Enti preposti al controllo;
- che vengano trasmessi al Tennacola SpA i risultati analitici degli autocontrolli eseguiti secondo le modalità e la frequenza previste nella nuova autorizzazione;
- che la società Eco Elpidiense informi Tennacola SpA di eventuali superamenti delle concentrazioni dei parametri oggetto della deroga;
- che per reiterati superamenti delle concentrazioni per i parametri oggetto della deroga, riconducibili a malfunzionamenti del sistema depurativo D9, tali da compromettere il rispetto dei limiti previsti allo scarico dell'impianto di depurazione D8, la deroga sia momentaneamente sospesa fino al ripristino della funzionalità;
- che in caso di malfunzionamenti ed anomalia dell'impianti di depurazione D8 tali da compromettere il rispetto dei limiti previsti allo scarico dello stesso, la deroga sia momentaneamente sospesa, fino al ripristino delle funzionalità;
- che entro sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione, la società Eco Elpidiense srl presenti un progetto per l'abbattimento delle concentrazioni dei parametri Ferro e Alluminio;
- la portata massima scaricata dall'impianto di trattamento D9 sia inferiore o uguale a 100 ton;
- i limiti deroga espressi per i parametri COD e BOD₅, sono da intendersi vincolanti alla capacità in AE utilizzata, stimata dalla Società Eco Elpidiense srl in 3500 AE;
- il carico in AE alla fognatura verrà calcolato considerando i carichi specifici pari a 120 gCOD/giorno per AE e 60 gBOD₅/giorno per AE moltiplicati per il volume scaricato;
- i limiti deroga espressi per il parametro Azoto Ammoniacale, analogamente al punto precedente, verranno calcolati considerando un carico AE pari a 20 g/giorno;
- che la società Eco Elpidiense srl a prescindere dei volumi scaricati dall'impianto D9, e comunque uguali o inferiori a 100 ton, rispetti per gli inquinanti principali, il carico organico alla fognatura autorizzato in 3.500 AE;
- che la società Tennacola SpA, possa secondo le proprie necessità ed esigenze rivalutare i limiti deroga rilasciati con il presente atto.

Si precisa inoltre che, vista la complessità del procedimento di riesame AIA, installazione di depurazione D8 e trattamento chimico-fisico D9, in caso di sospensione o revoca parziale o totale dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione D8 nei confronti del gestore Eco Elpidiense srl, al fine di garantire il trattamento di depurazione dei reflui provenienti dai Comuni di Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio, al termine del presente iter autorizzativo, avvierà la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale in favore di Tennacola SpA per lo scarico in acque superficiali, dell'impianto di depurazione Mazzini, sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio.

Distinti saluti.

TENNACOLA SpA
Responsabile Impianti
PI. Luca Frinconi

